



**TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA
IMMIGRAZIONE**

IL GIUDICE

**R.G. 8915/2017
G.U. dott. A. Pellegrini**

- sciolta la riserva e letti gli atti;
 - visto il ricorso depositato in data 24.05.2017 da [REDACTED], nata in Delta State Nigeria, il [REDACTED], con il quale la stessa impugnava nei confronti della Commissione Territoriale di Foggia il provvedimento reso da quest' ultima in data 25.01.2017 di diniego della richiesta di protezione internazionale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla medesima quanto meno nelle forme della protezione sussidiaria o del diritto di asilo o infine del diritto alla protezione umanitaria con conseguente rilascio del permesso di soggiorno;
 - rilevato che la Commissione Territoriale di Foggia si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda;
 - rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ed ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell' appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del D.Lgs. n. 251/2007 poi è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno costituito dalla condanna a morte o all' esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
- Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall' onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.



Qualora tali fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).

-premessi che in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale dichiarava la ricorrente, proveniente dal Delta State della Nigeria, di aver lasciato il suo Paese in quanto suo fratello, importante esponente del partito PDP, durante le elezioni del 2014, aveva iniziato a ricevere minacce di morte dai membri del partito APC; a seguito di ciò, la madre aveva deciso di allontanare dall'abitazione familiare sia lei che la sorella che si trasferivano a casa della zia a Calabar dove imparavano il lavoro di parrucchiera; tuttavia, siccome gli oppositori politici del figlio lo stavano ancora cercando, diceva loro di andare via dalla zia per cui si trasferivano a Kano, quindi ad Agadez, a Sabah e a Tripoli;

-ritenuto di condividere le motivazioni addotte dalla Commissione Territoriale a sostegno del suo provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale della ricorrente alla luce della estrema vaghezza, genericità e contraddittorietà delle circostanze riferite e poste alla base della sua domanda di protezione internazionale e ciò sia in relazione al presunto ruolo *importante* del fratello nel partito di opposizione del tutto generico - nulla sapeva riferire al riguardo la ricorrente – sia in relazione alle minacce subite dallo stesso; appare poi del tutto inverosimile ed ingiustificato che il fratello della ricorrente non fosse protetto dal partito nel quale ricopriva un ruolo di rilievo o che la madre, rimasta ad abitare nella casa familiare non abbia subito ripercussioni, minacce o ritorsioni per costringerla a rivelare il luogo ove si nascondeva il figlio e che al contrario, si preoccupasse di allontanare le figlie;

-premessi che, con riferimento alla situazione del Paese di origine della ricorrente ed in particolare dello Stato di provenienza (DELTA) non si ritiene che sussistano i presupposti per alcuna forma di protezione internazionale alla luce delle considerazioni che precedono ed in mancanza di allegazioni e deduzioni, nel corso del presente giudizio, da parte della ricorrente tali da rendere quanto meno verosimile la sua storia personale e dunque concreto rischio alla sua vita nel caso di rientro nel suo Paese; la mera provenienza della ricorrente dal Delta State, comunque non caratterizzato da connotati di violenza indiscriminata e generalizzata, in mancanza di ulteriori elementi, non consente al Giudicante di individualizzare e qualificare la sua posizione rispetto ai suoi connazionali;

A diverse conclusioni deve pervenirsi relativamente alla domanda subordinata per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, ai sensi dell' art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98.



A tal riguardo la Suprema Corte ha attribuito al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla considerazione che tali controversie hanno ad oggetto diritti umani fondamentali (Cass. SS.UU. , n. 13393 del 9.9.2009; Cass. SS.UU., n. 11535 del 19.5.2009).

L' art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all' Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione. Deve ritenersi pertanto che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in patria tali da differenziare la posizione del suo titolare da quella degli altri concittadini.

Orbene, nel caso di specie, deve darsi rilievo alla circostanza che la ricorrente nel suo Paese non ha validi riferimenti familiari, né un radicamento sociale e lavorativo, data la sua giovane età, a ciò aggiungasi che la ricorrente transitava per la Libia, ove come noto, le fonti interne e internazionali pongono in evidenza una condizione della donna nigeriana vittima di violenze, stupri, abusi e soprusi che lo Stato nigeriano non debella il che induce a esprimere un giudizio favorevole alla richiedente quanto meno ai fini dell'apprezzamento dei motivi di carattere umanitario legati a una situazione di insicurezza nella zona di origine che si traduce in una condizione atipica di provvisoria vulnerabilità soggettiva per l'istante, anche in mancanza di indicazioni da parte del PM o della Commissione Territoriale di ragioni ostative al riconoscimento di tale forma di protezione (Cass. 21903/2015, 15466/2014).

Spese processuali compensate.

Atteso l' esito del ricorso e vista l'istanza in tal senso depositata, la ricorrente deve essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Si provvede alla liquidazione come da separato e contestuale decreto.

P.Q.M.

ACCOGLIE

Il ricorso depositato in data 24.05.2017 da [REDACTED],
e per l' effetto

DICHIARA



che la ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.

COMPENSA le spese processuali.

visto l' art. 126 DPR 115/2002,

AMMETTE

la ricorrente [REDACTED], nata in Delta State Nigeria, il [REDACTED], al patrocinio a spese dello Stato e

PROVVEDE

alla liquidazione come da separato e contestuale decreto.

Così deciso in Bari il 19.03.2018.

il Giudice

dott. Angelo Pellegrini

